

**Riforma fiscale  
D.Lgs. 13/2024  
Accertamento  
e concordato preventivo  
biennale**

**Marzo 2024**

## **SOMMARIO**

<b>1. NOVITÀ SUL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO (ART. 1) .....</b>	<b>3</b>
<b>2. CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ART.6-22 E 34-39) .....</b>	<b>3</b>
<b>SOGGETTI AMMESSI ED ESCLUSI DAL CONCORDATO PREVENTIVO (ARTT.10-11) .....</b>	<b>4</b>
<b>PROPOSTA ED ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ARTT.8-9, 12-14, 16-20, 36) .....</b>	<b>4</b>
<b>EFFETTI DELL'ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ARTT. 12, 13, 18, 19, 20) .....</b>	<b>6</b>
<b>CESSAZIONE E DECADENZA DAL CONCORDATO (ARTT.19, 21-22) .....</b>	<b>7</b>

## 1. NOVITÀ SUL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO (ART. 1)

In attuazione della legge delega fiscale<sup>1</sup>, il D.Lgs. 13/2024 prevede una riorganizzazione dell'attività di verifica, con modifiche sia alla disciplina dell'accertamento delle imposte sul reddito (D.P.R. 600/1973), sia all'istituto dell'accertamento con adesione ai fini IVA e delle imposte sul reddito (D.Lgs. 218/1997).

Il nuovo assetto prevede, altresì, un coordinamento con le nuove disposizioni in tema di contraddittorio stabilite dal D.Lgs. 219/2023 che, sempre in attuazione della riforma fiscale, modifica lo Statuto del contribuente<sup>2</sup>.

In generale, nell'ottica di semplificare e razionalizzare il procedimento accertativo, dal periodo d'imposta 2024, la pretesa tributaria si svilupperà su 3 linee d'intervento:

- accertamento dell'imposta e delle sanzioni;
- atti di recupero<sup>3</sup>;
- controlli automatizzati ai fini IVA e delle imposte sul reddito<sup>4</sup>.

Per questi ultimi, il D.Lgs. 13/2024 conferma l'eliminazione del "contraddittorio preventivo" nella fase precedente alla notifica dell'avviso di accertamento<sup>5</sup>, o di rettifica, ovvero dell'atto di recupero (*cf.* anche nuovo art.5, co.1, del D.Lgs. 218/1997).

In ogni caso, il contraddittorio viene garantito dopo la notifica di tali atti, mediante un invito a comparire al contribuente da parte dell'Agenzia delle Entrate.

## 2. CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ART.6-22 E 34-39)

Il D.Lgs. 13/2024 introduce altresì la disciplina del concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni che esercitano attività d'impresa<sup>6</sup>.

In particolare, questo nuovo istituto consiste in una proposta, formulata dall'Agenzia delle Entrate, di definizione del reddito d'impresa, ai fini IRPEF/IRES ed IRAP, valida per 2 annualità.

A seguito di questo accordo fra il Fisco ed il contribuente, quindi, le imposte sui redditi e l'IRAP vengono versate, per 2 anni, sulla base di un reddito predefinito. In merito, il D.Lgs. determina

---

<sup>1</sup> Legge 111/2023.

<sup>2</sup> Legge 212/2000.

<sup>3</sup> Si tratta degli atti relativi a crediti non spettanti/inesistenti o compensati indebitamente, ovvero ad importi non versati, compresi quelli relativi a benefici fiscali indebitamente fruiti, nonché cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 36-*bis*, 36-*ter* e 54-*bis* del D.P.R. 600/1973.

<sup>5</sup> *Cfr.* l'art.6-*bis*, co.2, della legge 212/2000 – Statuto del contribuente e l'art.6, co.2, del D.Lgs. 218/1997. In particolare, l'Agenzia delle Entrate, in caso di incongruenze a seguito dei citati controlli emette un avviso bonario, in base al quale il contribuente può versare le somme dovute con riduzione delle sanzioni, oppure chiedere l'annullamento parziale/totale dell'avviso, o non procedere al pagamento: in tale ultimo caso l'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo e a notificare l'atto di accertamento.

<sup>6</sup> Il meccanismo è rivolto, altresì, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni.

le modalità di calcolo della base imponibile ai fini IRPEF/IRES ed IRAP proposta al contribuente ai fini del concordato biennale (ad esempio, dal calcolo sono escluse le plusvalenze/minusvalenze - cfr. artt.16 e 17).

### **Soggetti ammessi ed esclusi dal concordato preventivo (artt.10-11)**

Possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che:

- applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA<sup>7</sup>;
- nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:
  - o non hanno debiti tributari  
*ovvero,*
  - o entro i termini stabiliti per l'adesione alla proposta, hanno estinto debiti tributari di importo pari, o superiore, a 5.000 euro, per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile, o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

I soggetti che non applicano gli ISA non possono, invece, accedere al concordato preventivo biennale.

Sono, invece, esclusi dal concordato preventivo biennale i soggetti per i quali ricorre una delle seguenti condizioni:

- non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione dell'istituto;
- siano stati condannati per reati tributari, false comunicazioni sociali, o riciclaggio<sup>8</sup>, commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

### **Proposta ed adesione al concordato preventivo biennale (artt.8-9, 12-14, 16-20, 36)**

Come previsto dall'art.9 del D.Lgs., l'**Agenzia delle Entrate elabora la proposta di concordato** sulla base sia dei dati già dichiarati dal contribuente, sia delle banche dati già nella sua disponibilità, utilizzando una **metodologia** (da approvare con Decreto del MEF<sup>9</sup>) **che tiene conto:**

- degli **andamenti economici e dei mercati**;
- delle **redditività individuali e settoriali**, che si **ricavano dagli Indici sintetici di**

---

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.9-bis del D.L. 50/2017, convertito, con modifiche, nella legge 96/2017.

<sup>8</sup> Ai sensi, rispettivamente, del D.Lgs. 74/2000, dell'art.2621 del cc, e degli art. 648.bis, 646-ter, 648-ter 1 del cp.

<sup>9</sup> Sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

### **affidabilità fiscale – ISA;**

- dei limiti imposti dalla **normativa in tema di protezione dei dati personali**.

Ai fini dell'adozione di questa metodologia, è sentita anche la Commissione degli esperti ai fini ISA (art.36).

Inoltre, l'**Agenzia delle Entrate metterà a disposizione** dei contribuenti, o loro intermediari, (entro il 15 giugno per il 2024, entro il 15 aprile per il 2025 ed a seguire entro il 1° aprile di ciascun anno) **specifici programmi informatici, per l'acquisizione dei dati** necessari ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato.

In linea generale, il **reddito proposto** al contribuente sarà **costituito dal reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sul reddito**<sup>10</sup>, con **esclusione dei componenti straordinari di reddito**, quali plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive nonché dei redditi (o quote dei redditi) derivante da partecipazioni in società ed enti. Il saldo netto di tali elementi determinerà una corrispondente variazione del reddito concordato, così come le perdite fiscali conseguite negli anni precedenti a quelli oggetto di concordato (in ogni caso, il reddito imponibile non potrà essere inferiore a 2.000 euro – art.16). Gli **stessi criteri** vengono fissati anche per la **determinazione del Valore della produzione netta** oggetto di concordato, ai fini IRAP (per la quale, quindi, non rilevano le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive, il cui saldo netto determina comunque una corrispondente variazione della base imponibile IRAP concordata, anch'essa non inferiore a 2.000 euro – art.17).

Per quanto riguarda l'**adesione alla proposta**, il D.Lgs. ha stabilito che, per il **primo anno di applicazione**, l'impresa possa **aderire entro il 15 ottobre 2024**<sup>11</sup>. **A regime**, invece, la scadenza per l'adesione alla proposta è stata fissata al **30 giugno di ogni anno** (termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi)<sup>12</sup>.

In merito, è successivamente intervenuto il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n.68629 del 28 febbraio 2024, con il quale è stato **approvato**<sup>13</sup> il **Modello per la comunicazione dei dati** rilevanti ai fini sia dell'**elaborazione della proposta di concordato per il biennio 2024-2025 (cd. "Modello CPB"** – in allegato), **sia per la relativa accettazione** da parte del contribuente (in attuazione dell'art.8 del D.Lgs. 13/2024).

Come indicato nel Provvedimento dell'Agenzia, questo Modello costituisce parte integrante dei Modelli ISA, che a loro volta sono una componente della dichiarazione dei redditi 2024 (cd. Modello UNICO).

Pertanto, una volta definito il relativo software di compilazione, ancora in fase di elaborazione, **mediante il citato "Modello CPB" sarà possibile:**

- per l'Agenzia delle Entrate, indicare il reddito proposto ai fini del concordato preventivo per il biennio 2024 e 2025 (righe P06 e P 07).

---

<sup>10</sup> Individuato ai sensi dell'art.56 del TUIR-DPR 917/1986 e, per i soggetti IRES, in base alle disposizioni di cui alla Sez I, Capo II, Titolo II del medesimo TUIR, nonché, per le imprese minori, in base all'art.66 dello stesso.

<sup>11</sup> Si tratta del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta 2023, come modificato dallo stesso D.Lgs. (cfr. l'art.38, co.1, del D.Lgs. 13/2024).

<sup>12</sup> Art.17, co.1, del D.P.R. 435/2001.

<sup>13</sup> Il medesimo Provvedimento ha approvato anche i nuovi Modello ISA 2024, utilizzabili per il periodo d'imposta 2023, ivi compreso il Modello revisionato DG69U per il settore delle costruzioni.

Si precisa che il reddito verrà determinato in modo automatico, con l'utilizzo del software per la compilazione dei Modelli ISA, a ciò aggiornato;

- per il contribuente, accettare la proposta di concordato, barrando la casella (rigo P10).

In particolare, il **contribuente dovrà inserire nel Quadro P del Modello le informazioni** relative alle **condizioni di accesso al concordato preventivo** biennale (righi P01, P02 e P03), ed ai **dati contabili** (righi P04 e P05). Invece, la sezione del Modello relativa alla **proposta di concordato** (righi da P06 a P09) **verrà compilata successivamente in via automatica dall'Agenzia delle Entrate**. Una volta così **definiti gli importi del CPB**, il **contribuente può procedere all'accettazione della proposta di concordato**, barrando la casella corrispondente al rigo P10.

Si riporta a tal fine l'estratto del Modello CBP.

QUADRO P	
Concordato Preventivo Biennale	<b>Condizioni di accesso</b>
	P01 Presenza dei requisiti <input type="checkbox"/> Barrare la casella
	P02 Assenza di cause d'esclusione <input type="checkbox"/> Barrare la casella
	P03 Presenza di eventi straordinari <input type="checkbox"/>
	<b>Dati contabili</b>
	P04 Reddito rilevante ai fini del CPB <input type="text"/> ,00
	P05 Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB <input type="text"/> ,00
	<b>Proposta CPB</b>
	P06 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024 <input type="text"/> ,00
	P07 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025 <input type="text"/> ,00
P08 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024 <input type="text"/> ,00	
P09 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025 <input type="text"/> ,00	
<b>Accettazione proposta CPB</b>	
P10 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 <input type="checkbox"/> Barrare la casella	

Tra l'altro, tenuto conto che il "Modello CPB" fa parte sia dei Modelli ISA, che della dichiarazione dei redditi, l'invio dello stesso andrà effettuato entro lo stesso termine per quest'ultima già fissato al 15 ottobre 2024, relativamente al periodo d'imposta 2023.

### Effetti dell'adesione al concordato preventivo biennale (artt. 12, 13, 18, 19, 20)

Entro il prossimo 15 ottobre 2024, l'impresa potrà quindi **accettare la proposta di concordato biennale** per i periodi d'imposta 2024-2025, **con la quale la stessa si impegna:**

- **a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi ed IRAP** dei periodi d'imposta a cui si riferisce l'accordo con il Fisco (art.12).

Restano fermi, infatti, anche per i periodi d'imposta oggetto di concordato, gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, nonché la presentazione dei modelli ISA (per cui, per i periodi 2024-2025, le imprese che aderiscono al concordato preventivo devono comunque presentare la dichiarazione dei redditi secondo le rispettive scadenze<sup>14</sup>).

<sup>14</sup> Si evidenzia che, per il periodo d'imposta 2024, i soggetti IRES devono presentare la dichiarazione telematica entro il 30 novembre 2025 (cfr. art.38, co.2, del D.Lgs. 13/2024).

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate effettua i controlli automatizzati per le somme non versate, ferma restando l’applicabilità del cd. “ravvedimento operoso” (di cui all’art.13 D.Lgs. 472/1997);

- **a versare le imposte sul reddito e l’IRAP calcolate sulle rispettive basi imponibili concordate.** A tal fine, eventuali maggiori o minori redditi effettivi che dovessero emergere nel biennio cui si applica il concordato, rispetto agli importi nello stesso definiti, non rilevano ai fini IRPEF/IRES o IRAP, né dei contributi previdenziali obbligatori. Resta fermo che l’impresa può versare i contributi previdenziali sul reddito effettivo, se questo è superiore a quello concordato (art.19).

Anche gli acconti, ai fini delle imposte sul reddito ed IRAP sono calcolati, rispettivamente, sulla base del reddito e del valore della produzione concordati con il Fisco (art.20).

**Il concordato non ha invece alcuna rilevanza per l’applicazione dell’IVA**, che dovrà quindi avvenire in base alle ordinarie regole di cui al DPR 633/1972 (*cf.* art.18 del Dlgs in esame).

Inoltre, per coloro che accedono a questo istituto si rende **applicabile il sistema di premialità già previsto ai fini ISA<sup>15</sup>**:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative<sup>16</sup>;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici<sup>17</sup>;
- anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ai fini del reddito d'impresa ed IVA<sup>18</sup>;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo<sup>19</sup>.

In tema di accertamento, viene poi previsto che, **per i periodi oggetto del concordato, non possono essere effettuati gli accertamenti effettuati in base alle scritture contabili**, (di cui all’art.39 del DPR 600/1973), salva l’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria non accerti l’esistenza di cause di decadenza dal concordato medesimi (art.34 D.Lgs. in analisi).

### **Cessazione e decadenza dal concordato (artt.19, 21-22)**

L’art.19, co.2, del D.Lgs. 13/2024 prevede un’ipotesi particolare di cessazione degli effetti del concordato, a favore dei contraenti che, nel biennio oggetto dello stesso, si trovino a

---

<sup>15</sup> Ai sensi dell’art.9-bis, co.11, del D.L. 50/2017, convertito, con modifiche, nella legge 96/2017.

<sup>16</sup> Di cui all’art. 30 della legge 724/1994.

<sup>17</sup> Di cui all’art. 39, co. 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 600/1973, e all’art. 54, co. 2, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972.

<sup>18</sup> Previsti dall’art. 43, co. 1, del D.P.R. 600/1973, e dall’art. 57, co. 1, del D.P.R. 633/1972.

<sup>19</sup> Di cui all’art. 38 del D.P.R. 600/1973.

conseguire un reddito d'impresa imponibile inferiore a quello concordato, per effetto di eventi particolari.

Viene, infatti, previsto che il concordato medesimo cessa la sua efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in cui, in presenza di circostanze eccezionali da definire con decreto del MEF, vengano conseguiti minori redditi, o minori valori della produzione netta, eccedenti il 50% di quelli oggetto di concordato.

Più in generale, viene poi previsto che il concordato cessa i propri effetti se il contribuente termina la propria attività, ovvero la modifica nel biennio oggetto di concordato, ad eccezione dell'ipotesi in cui anche per la nuova attività si applichi lo stesso ISA (art.21).

Inoltre, l'art.22 del D.Lgs. 13/2024 disciplina le diverse ipotesi di decadenza dal concordato preventivo, delle quali le principali riguardano:

- l'accertamento, riferito al biennio in cui opera il concordato, di attività non dichiarate o l'inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate per un importo non superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- a seguito della verifica automatica, l'omesso versamento delle somme dovute ai fini del concordato preventivo;
- la commissione di altre violazioni di non lieve entità, quali, ad esempio, quelle che integrano reati tributari (ai fini IVA e delle imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. 74/2000), relative al biennio oggetto di concordato, ovvero ai 3 periodi d'imposta precedenti all'ammissione all'istituto;
- la comunicazione inesatta, ovvero incompleta, dei dati rilevanti ai fini dell'ISA, che determini un minor reddito o un minor valore della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.